



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 12383/RU

Rif:7586RU/2018

Direzione Regionale Lazio e Abruzzo
Ufficio delle Dogane di Roma 2
Direzione

Ai COMUNI Costieri di:

ROMA – X Municipio
Ufficio Demanio Marittimo Roma (RM)
protocollo.mun18pec.roma.it

FIUMICINO
Ufficio Demanio Marittimo Fiumicino (RM)
protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it

Alla Capitaneria di Porto FIUMICINO
Viale Traiano, 37,
00054 Fiumicino (RM) cp-
romafiumicino@pec.mit.gov.it

Alla Autorità Portuale di Civitavecchia - Porto di
Fiumicino
Piazzale Mediterraneo,
00054 Fiumicino RM
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Alla Federbalneari litorale Nord Lazio
Via Cassiodoro, 1
00100 Roma
info@federbalnearilitoralenord.it

Ai Comandi di Compagnia G.d.F.
FIUMICINO
rm2120000p@pec.gdf.it
OSTIA
rm2130000p@pec.gdf.it

ALLA POLIZIA DI STATO
LIDO DI OSTIA - Viale Giuseppe Genoese Zerbi,
98, 00122 Lido di Ostia, Roma
comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it

ALLA POLIZIA DI STATO
FIUMICINO – VIA Portuense 2460,
00050 Roma
comm.fiumicino.rm@pecps.poliziadistato.it

A tutte le Sezioni e Reparti Sede
E p.c.
All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo
Via Quattro Cantoni 50 - 00184 (RM)

All'Autorità Bacini Regionali del Lazio
baciniidrogeografici@regione.lazio.legalmail.it

All'Agenzia Regionale del Demanio
Dre.Lazio@pce.agenziademanio.it

Agli Ordini e Collegi Professionali di ROMA
Architetti
ordine@pce.architettiroma.it
Ingegneri
segreteria@pec.ordine.roma.it
Geometri
[collegio.roma @geopec.it](mailto:collegio.roma@geopec.it)

Roma, 15 Luglio 2019

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2,

- **Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 7 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che definisce la struttura organizzativa degli uffici delle dogane;
- **Vista** la nota del Direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 4778 del 29 ottobre 2003, con cui è stato stabilito il modello organizzativo dell'Ufficio delle Dogane;
- **Vista** la Determinazione Direttoriale prot. 13808 del 20.11.2007, avente per oggetto “Istituzione ed attivazione degli Uffici delle Dogane di Roma 1 e Roma 2”;
- **Visto** il Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;
- **Visto** il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 19 e, in particolare, il primo comma che:
 - vieta l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o lo stabilimento di manufatti galleggianti in prossimità **della linea doganale e nel mare territoriale**, nonché lo spostamento e la modifica di opere esistenti;
 - **prevede la preventiva** autorizzazione del competente Ufficio doganale;
 - **condiziona** il rilascio di ogni eventuale successiva altra autorizzazione - nella quale deve essere fatta comunque espressa menzione di quella rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - da parte di Pubbliche Amministrazioni;

- Viste le note prot. n. 139738/RU del 21 dicembre 2011 e prot. n. 3504/RI del 23 settembre 2014 con le quali la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti e la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo hanno fornito chiarimenti, a riguardo dell'organismo Sportello Unico (S.U.A.P. e S.U.E.), riconducibili al dettato dell'art.19 del Decreto Legislativo n. 374/90;
- Viste la nota prot. n. 11391/RU dell'11 aprile 2014 e prot. n.7391 dell'11 marzo 2015 con la quale la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo ha disposto il criterio per la determinazione del valore di mercato del manufatto nella ratio della norma ex art. 19 del D. Lgs. n. 374/90;
- Visto il comunicato del 28/11/2017 dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, in merito alla conferibilità del provvedimento autorizzatorio ex art. 19 del D. Lgs. n. 374/90, nel procedimento del SUAP;
- Atteso che i Comuni costieri indicano la data di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari;
- Considerato opportuno adottare nuove "linee guida", aggiornando ed integrando quelle ad oggi adottate, al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti dell'utenza in ordine alla realizzazione di opere in prossimità della linea doganale,

DISPONE ED ADOTTA

IL PRESENTE DISCIPLINARE DI SERVIZIO PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ottica della semplificazione amministrativa afferente l'oggetto e sulla base della pratica acquisita in materia, si ritiene utile ed opportuno, ai fini dello snellimento delle procedure e della riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore, stabilire quanto segue in ordine al quadro normativo nel seguito richiamato dall' art.19 del D.Lgs.374/90:

«Titolo: Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale'. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

2. La violazione del divieto previsto dal comma I comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

3. Il direttore della circoscrizione doganale¹, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso

¹ il riferimento normativo al direttore della circoscrizione doganale deve ora intendersi riferito al Direttore dell'Ufficio delle dogane

il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato»

Per quanto riguarda la definizione di "linea doganale" e di "mare territoriale" si deve fare riferimento agli artt. 1² e 2 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 43/1973 ed all'art. 2³ del Codice della Navigazione.

Pertanto, la competenza doganale nella soggetta materia si estende dalla linea doganale sino alle 12 miglia del mare territoriale; si estende inoltre lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie nei quali la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti foranei di apertura della costa.

In corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi acqueei dei porti medesimi.

Per la parte più propriamente terrestre, che nella Regione Lazio si delinea ad Est della linea doganale, non vi è un concreto ed esatto dato metrico in quanto la norma stessa si correla all'espressione "in prossimità della linea doganale".

Tale zona, dunque, non è necessariamente coincidente con il demanio marittimo, ma si estende verso l'interno nella zona di vigilanza doganale terrestre⁴, per una distanza variabile in

² L'art. 1 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 dispone « **Linea doganale**

Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.

³ L'art. 2. del Codice della navigazione dispone « **Mare territoriale.**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.»

⁴ L'art 23 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 al riguardo dispone « **Zona di vigilanza doganale terrestre**

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

considerazione dell'incidenza di elementi oggettivi quali: *l'osservabilità, la controllabilità e la transitabilità*, da accertare mediante idoneo sopralluogo da parte della competente Autorità doganale.

Per tali motivi, detta area si intende, per prassi ordinariamente estesa, sino al punto di transito della prima strada carrabile ad uso pubblico che corre parallelamente alla costa e dalla quale sia agevolmente possibile effettuare l'ordinaria attività di vigilanza.

RATIO DELLA NORMA

L'Autorizzazione di cui all'art.19, si rende necessaria ai fine di «*realizzare costruzioni ed opere di ogni specie, [omissis]>>*».

Ciò è riconducibile all'esigenza di garantire l'effettuazione anche solo potenziale dei controlli doganali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, a tutela sia degli interessi erariali che di quelli generali della collettività⁵.

In proposito si evidenzia che i valori che vengono presidiati dalla Dogana, non sono limitati alla sola tutela dell'interesse fiscale e tributario, in quanto il controllo doganale ha lo scopo di tutelare anche la salute pubblica, la fluidità dei traffici, la stessa integrità della persona, nonché il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in virtù della sua appartenenza alla U.E.⁶ Si tratta com'è evidente, di valori aventi rilievo costituzionale, come riconosciuto esplicitamente anche dal giudice delle leggi, che, anche in conseguenza di ciò, ha sempre confermato la piena legittimità costituzionale della norma di cui all'art.19 del Dlgs. 374/90⁷.

La valutazione in ordine alla assentibilità di costruzioni ed altre opere in prossimità della linea doganale è estesa anche alla persona del richiedente e/o del legale rappresentante della ditta concessionaria e/o all'affidataria del bene ove l'opera deve sorgere, al fine di accertarne l'idoneità e l'affidabilità, verificando l'esistenza o meno di gravi precedenti in linea finanziaria e doganale, ai sensi della risoluzione **n.1862/VIII del 15 luglio 1985 della D.G.D.**, riconfermata con nota **prot.n.1993/I/DGAGP del 7 dicembre 1992** del Dipartimento delle Dogane dell'allora Ministero delle Finanze.

Infatti la situazione giuridica personale del richiedente/concessionario potrebbe costituire, di per se stessa, un pericolo per gli interessi erariali.

Per questo motivo anche il trasferimento totale o parziale di beni ricadenti nell'ambito territoriale di tutela, **se oggetto di concessione**, è soggetto a preventiva comunicazione all'Autorità doganale al fine del rilascio di apposito Nulla Osta al trasferimento dei diritti sul bene o sulla concessione.

Ciò premesso, al fine di coniugare la necessaria completezza degli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza con la semplificazione degli obblighi da parte degli operatori economici, si indica in appresso la documentazione che dovrà essere prodotta nei seguenti casi:

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri» V. anche il D.M. Finanze D.M. 23 dicembre 1985 in Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O. n. 110.

⁵ V. la nota prot. n. 5790 del 4/05/07 della Direz. Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

⁶ Cfr. in part. l'art.117 Cost., nella sua vigente formulazione e v. la nota prot.n. 147038/RU del 9/11/09, della Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti-Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.

⁷ Corte Costituzionale, ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2008.

- Istruttorie a seguito di **Comunicazioni** (Articolo n. 2);
- Istruttorie per **AUTORIZZAZIONI** (Articolo n. 3);
- Istruttorie per **NULLA OSTA** (Articolo n. 10).

Art. 1

OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Non sono soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale esclusivamente le seguenti opere:

- a. Tutte le opere non stabilmente ancorate al suolo, nonché le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (D.C. Area Gestione Tributi-prot.5790 del 4 maggio 2007);
- b. Gli interventi meramente estetici, quali, ad esempio, rifacimento tetti, lastrici solari, piscine;
- c. Sostituzione manto stradale, fioriere, aiuole, panchine, cordoli, semafori, insegne, piattaforme scoperte, tende, camminamenti;
- d. Ponteggi di cantiere;
- e. Installazioni per giochi pirotecnici a mare.
- f. Passerelle
- g. Pali isolati o in serie la cui distanza non ostacoli la libera visuale della linea doganale.

Qualora le opere da realizzare non ricadano in una delle fattispecie di cui ai precedenti punti, questo Ufficio valuterà, su richiesta preventiva degli operatori economici, la necessità o meno di incardinare un procedimento di autorizzazione.

Art. 2

COMUNICAZIONI

Realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale **che non superano 1.5 m di altezza.**

Per tutte queste opere sarà sufficiente una comunicazione all'Ufficio e non iniziare le opere prima dei sette giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione (durante i quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrebbe notificare il parere negativo e/o la necessità di effettuare valutazioni). Trascorso il termine le opere di cui alla comunicazione, rientranti nei limiti suddetti, si intendono autorizzate.

Sono soggette, altresì, alla semplice comunicazione preventiva, di cui al comma precedente, le installazioni di strutture connesse a fiere e manifestazioni promosse dagli enti locali e/o enti ed istituzioni pubbliche in generale, anche se prevedono l'installazione di manufatti ed attrezzature ricadenti nell'articolo 3, ove detti manufatti ed installazioni debbano permanere in prossimità della linea doganale per un massimo di sette giorni di calendario.

La realizzazione di opere in caso mancata comunicazione, secondo le suddette modalità, o di comunicazione relativa ad opere rientranti nella fattispecie dell'articolo 3, equivale alla realizzazione di opere in assenza di autorizzazione con l'applicazione delle sanzioni previste dall'Articolo 19 Dlgs 374/1990.

Art. 3

AUTORIZZAZIONI COSTRUZIONI E OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale che generano volumetria (anche nel sottosuolo) oppure che superano 1.5 m di altezza, pur non sviluppando volumetria..

Si individuano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti opere soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale:

- b. La realizzazione di opere e/o manufatti costruiti su piattaforme o solai incardinati a pali di fondazione che in ogni caso incidano sulla visuale della linea doganale e/o zone prossime ad essa;
- c. Piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite delle acque territoriali, pontili galleggianti;
- d. Manufatti e strutture , anche a carattere stagionale, sebbene non stabilmente ancorate al suolo, che per le loro caratteristiche possano rappresentare un ostacolo alla libera visuale;
- e. Recinzioni realizzate con materiali atti ad occludere la vista;
- f. Vani interrati;
- g. Spostamenti e/o traslazione di manufatti già precedentemente autorizzati;
- h. Tramezzature oscuranti interne, quando le stesse si oppongano a portici e/o verande;
- i. Ogni altra opera diversa da quelle di cui agli articoli precedenti per la quale non sia espressamente esclusa la necessità di richiedere l'autorizzazione doganale.

Ogni atto autorizzatorio rilasciato senza la preventiva autorizzazione doganale deve, ai sensi dell'articolo 19 del decreto Legislativo n. 374/90, intendersi nullo.

Art. 3 a **DISTINZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER OPERE FISSE E PER OPERE TEMPORANEE**

Le autorizzazioni per all'installazione in prossimità della linea doganale di opere, di manufatti o di attrezzature possono avere ad oggetto:

- a) **Costruzioni fisse:** costruzioni ed altre opere destinate a permanere nel tempo in modo stabile.
- b) **Opere temporanee:** opere destinate alla completa rimozione entro un termine fisso⁸;
- c) **Opere temporanee stagionali:** opere non fisse e completamente amovibili a carattere stagionale, anche se a basso impatto, estivo e/o invernale, destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate nella corrispondente stagione o periodo dell'anno successivo, come elencate tassativamente nel punto successivo.

Art. 3b **OPERE TEMPORANEE STAGIONALI A BASSO IMPATTO**

⁸ Es. Recinzioni ed altre installazioni o strutture di cantiere.

Sono considerate opere temporanee stagionali ai soli fini del presente disciplinare le seguenti opere (classificate in Estive e Invernali):

Opere Stagionali ESTIVE

- Attrezzature per giochi;
- Parchi acquatici collocati nello specchio acque immediatamente antistante la concessione demaniale di riferimento;
- Camminamenti e piattaforme semplicemente poggiate sull'arenile;
- Ombreggiamenti stabilmente infissi al suolo non aperti su tutti i lati;
- Campi da Beach Volley/Beach Soccer, con la semplice infissione di pali sull'arenile e le cui reti di protezione non siano aderenti ai limiti della concessione, lasciando impregiudicata ed in sicurezza la possibilità di passaggio pedonale;
- Tutte le altre opere riconducibili alle fattispecie sopra indicate.

Opere Stagionali INVERNALI

- Recinzioni/Delimitazioni installate per motivi di sicurezza, aderenti al corpo principale, senza asservimento delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi;
- Modeste delimitazioni per lo stoccaggio di materiale balneare.

Art. 4

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **costruzioni fisse**, di cui al precedente art 3a - lettera a), hanno efficacia permanente fino alla rimozione del manufatto.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee**, di cui al precedente art. 3a - lettera b), hanno efficacia fino al termine di scadenza indicato nell'autorizzazione, termine entro il quale devono essere completamente rimosse. Tale termine può essere prorogato su istanza dell'interessato presentata prima della sua scadenza per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e temporanee.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee stagionali**, di cui al precedente art. 3a - lettera c), si intendono rinnovate anno per anno automaticamente, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge. I manufatti realizzati per periodi stagionali invernali (opere invernali) devono essere rimossi prima dell'inizio della stagione estiva quelli realizzati per periodi stagionali estivi (opere estive) devono essere rimossi prima della stagione invernale e comunque entro il giorno ed il mese entro il quale l'autorizzazione prevede che siano rimossi.

Il richiedente che intenda mutare le caratteristiche o l'ubicazione dell'installazione oggetto di precedente autorizzazione dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art.19 del Dlgs. n. 374/90.

Art. 5

EFFETTI DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE STAGIONALI

Le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle *opere temporanee stagionali*, di cui al precedente art. 3a - lettera c), dispiegano gli effetti di cui all'art. 5, ultimo periodo, del presente disciplinare a condizione che le opere temporanee autorizzate mantengano le stesse caratteristiche e la stessa ubicazione e consistenza, di cui agli elaborati depositati presso lo Scrivente Ufficio e debitamente autorizzati.

Resta inteso, considerato che i manufatti in esame presentano in ogni caso carattere di stagionalità, che ne dovrà essere garantita la completa rimozione prima dell'inizio della stagione balneare estiva (per le opere invernali), ovvero al momento del termine della stagione balneare estiva (per le opere estive).

Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2 di procedere ai controlli di competenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 374/90.

Art. 6 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Tutte le autorizzazioni temporanee stagionali rilasciate dall'Ufficio delle Dogane di Roma 2 per le annualità pregresse (opere invernali e opere estive), si intendono rinnovate automaticamente ai sensi del precedente art. 6, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge.

Art. 7 FORMA DELLA DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DOGANALE

La domanda di rilascio di autorizzazione è presentata dal proprietario o titolare di altro diritto reale, per le opere da realizzare su aree private, dall'ente titolare, dal concessionario e/o dal sub concessionario autorizzato per le opere da realizzare su aree pubbliche o demaniali.

MODIFICHE DI AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante:
 - ❖ lo stato di fatto, quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi;
 - ❖ lo stato di progetto;
- c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva esistente e quella di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un'altezza superiore a m. 1.50 dai restanti);
- d) Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
- g) Copia del titolo di disponibilità dei luoghi. Essendo le verifiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli orientate ad accertare i requisiti soggettivi dell'istante ed oggettivi delle opere richieste, non saranno effettuate verifiche in merito alla adeguatezza delle concessioni demaniali rispetto ai

soggetti istanti (non essendo materia demandata all'Agenzia). Le autorizzazioni saranno valide ed efficaci solo per le opere autorizzate e nei confronti dei soggetti istanti. Ogni variazione soggettiva dovrà essere accompagnata da specifico Nulla Osta da parte dell'Ufficio delle Dogane competente. Nel caso si evidenzino incoerenze sarà rilasciata autorizzazione e saranno segnalati alle autorità competenti le criticità. In caso di comunicazioni negative da parte di dette autorità competenti l'autorizzazione sarà revocata, in quanto basata su dichiarazioni non veritiere, e saranno irrogate le sanzioni previste ove le opere siano state realizzate.

AUTORIZZAZIONI EX NOVO

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante lo stato di progetto (Planimetria descrittiva dello stato dei luoghi e Planimetria descrittiva delle opere da realizzare);
 - lo stato di fatto;
 - lo stato di progetto;
- c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un'altezza superiore a m1.1.50 dai restanti);
- d) Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
- g) Copia del titolo di disponibilità dei luoghi. Essendo le verifiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli orientate ad accertare i requisiti soggettivi dell'istante ed oggettivi delle opere richieste, non saranno effettuate verifiche in merito alla adeguatezza delle concessioni demaniali rispetto ai soggetti istanti (non essendo materia demandata all'Agenzia). Le autorizzazioni saranno valide ed efficaci solo per le opere autorizzate e nei confronti dei soggetti istanti. Ogni variazione soggettiva dovrà essere accompagnata da specifico Nulla Osta da parte dell'Ufficio delle Dogane competente. Nel caso si evidenzino incoerenze sarà rilasciata autorizzazione e saranno segnalati alle autorità competenti le criticità. In caso di comunicazioni negative da parte di dette autorità competenti l'autorizzazione sarà revocata, in quanto basata su dichiarazioni non veritiere, e saranno irrogate le sanzioni previste ove le opere siano state realizzate.

Si precisa che gli elaborati di cui ai precedenti punti b) e c), dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti presso i rispettivi albi professionali.

Al fine di accelerare la lavorazione delle pratiche è preferibile allegare all'istanza una versione digitale (PDF — DVG) di tali elaborati.

Art. 8

OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE EX ARTICOLO 19 DLGS 374/1990

In caso di realizzazione di opere di ogni specie in violazione dell'art.19, comma 1, del D. Lgs. n. 374/1990, si procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 del predetto art.19 del D. Lgs. n. 374/1990.

Nel comminare le sanzioni, l'Ufficio si atterrà alle note della Direzione Interregionale citate nelle premesse prot.n. 11351 e prot. n. 7391 del 11 marzo 2015, con le quali è evidenziato il criterio per la determinazione del valore di mercato del manufatto.

La domanda di richiesta di sanatoria delle opere realizzate in violazione alle disposizioni di cui al citato art.19, dovrà essere corredata da **perizia giurata**, nel dettaglio dei computi metrici congrui al prezzario della Regione Lazio, depositata davanti alla cancelleria del tribunale, dal tecnico iscritto all'albo degli Ingegneri e/o Architetti e/o Geometri.

Art. 9

NULLA OSTA NOVAZIONI SOGGETTIVE/ AFFIDAMENTO A TERZI

La domanda di rilascio di nulla osta⁹ al trasferimento della titolarità di una concessione su bene demaniale o di affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario, ove non comportino variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione in essere e delle costruzioni o opere esistenti sulle aree in concessione è presentata dal soggetto interessato.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- Copia autentica dell'atto (contratto registrato, atto notarile, successione ecc. ecc.) a seguito del quale si chiede la voltura;
- Copia del titolo di titolarità;
- Copia precedente nulla osta doganale (facoltativo);
- Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale della ditta istante;
- Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali¹⁰.

Art. 10

UFFICIO COMPETENTE E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio competente per l'istruzione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione doganale, prevista dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 374/1990, e per i nulla osta alle novazioni soggettive o all'affidamento a terzi di beni in concessione, è l'**Ufficio delle Dogane di Roma 2**, cui dovranno essere indirizzate le istanze da parte degli interessati.

Le autorizzazioni ed i nulla osta sono rilasciate dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2 o dal Direttore sostituto.

Il termine di conclusione del procedimento per gli accertamenti tecnico/amministrativi, eventuali sopralluoghi per ed il rilascio dei provvedimenti di competenza è di 60 giorni, come indicato dall'Agenzia delle Dogane con **nota prot. 18612 /RI del 1 luglio 2010**, ai sensi degli artt.2-4 della L. 7 agosto 1990, n.241.

⁹ Trattasi del nulla osta previsto dall'art. 14 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 — regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) — vista anche la **Circolare n.1862/VIII del 15/07/1985 della Direzione Generale delle Dogane e I.I.**

¹⁰ Allegare le Autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti.

Salva la presentazione su supporto cartaceo delle istanze in bollo e degli elaborati tecnici in duplice copia, qualsiasi comunicazione o trasmissione di documentazione in formato digitale potrà essere inoltrata all'Ufficio delle Dogane di Roma 2 all'indirizzo di posta elettronica certificata dogane.roma2@pce.agenziadogane.it.

Le presenti linee guida sostituiscono eventuali precedenti disposizioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 19 del Dlgs 374/1990, se contrastanti, anche se diramate da questo Ufficio.

Il Dirigente Capo dell'Ufficio
Dr. Davide Miggiano
Firmato digitalmente

Quadro Sinottico

Tutte le opere di altezza inferiore a 1.5 m	Comunicazione	Attendere 7 giorni dalla ricezione della comunicazione e poi avviare i lavori
Tutte le opere con altezza superiore a 1.5 m oppure che sviluppano volumetria nel sottosuolo	Richiesta Autorizzazione	Attendere autorizzazione per iniziare lavori
Di cui		
	Opere fisse	L'autorizzazione è senza termine
	Opere temporanee	L'autorizzazione è a termine e deve essere riproposta in caso di reinstallazione
	Opere stagionali	Il montaggio e lo smontaggio delle opere nei cicli stagionali non necessita di nuove istanze ed autorizzazioni. Le opere devono essere realizzate come previsto dall'autorizzazione ogni volta che vengono smontate e rimontate.
Variazioni nella titolarità	Richiesta di nulla Osta	